

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3784/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3212/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3619/86 del Consiglio, del 26 novembre 1986, che modifica i coefficienti correttivi applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee⁽³⁾,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE⁽⁵⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3856/86⁽⁶⁾ non aveva potuto prendere in considerazione talune modifiche della legislazione in Italia, con incidenza sulle retribuzioni della sua funzione pubblica, e che non era stato possibile stimare l'impatto di tali elementi anteriormente all'adozione di detto regolamento; che è pertanto opportuno rettificare di conseguenza gli importi di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3856/86;

considerando che è parso opportuno, a conclusione di un esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti effettuato sulla base della relazione della Commissione, procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti a titolo dell'esame annuale 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1986:

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.